



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 684 del 2015, proposto da:

Comitato “Vogliamo Vivere a **Mombaroccio** da Mombaroccesi”, Emanuele Petrucci, Massimo Muratori e Rosilde Vidali, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Provinciali e Salvatore Gentile, con domicilio eletto presso l'avv. Daniele Provinciali in Ancona, corso Stamira, 49;

contro

Comune di **Mombaroccio**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Galanti, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria, 7;

Comune di **Pesaro**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariangela Bressanelli e Isabella Gattini, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Moretti, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera di consiglio comunale n. 48 del 23/9/2015;

- della delibera di consiglio comunale n. 53 del 5/10/2015;
 - della delibera di consiglio comunale n. 54 del 5/10/2015;
 - della delibera di giunta comunale n. 75 del 16/9/2015;
 - della delibera di consiglio comunale di **Pesaro** n. 86 del 23/9/2015;
 - della delibera di consiglio comunale di **Pesaro** n. 98 del 5/10/2015;
 - della delibera di giunta regionale n. 779 del 28/9/2015;
 - della delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 10 del 20/10/2015;
- nonchè di ogni altro atto e/o provvedimento della amministrazione regionale resistente, antecedente e/o successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di **Mombaroccio**, del Comune di **Pesaro** e della Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la consultazione referendaria in merito alla proposta di legge concernente la fusione per incorporazione del Comune di **Mombaroccio** nel Comune di **Pesaro** risulta fissata per il prossimo 13 dicembre 2015;
- i ricorrenti, pur non contestando la necessità che una consultazione referendaria venga espletata, deducono la violazione dell'art. 1, comma 130, della legge n. 56/2014, nella parte in cui la norma stabilisce che “le

popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione” e che “con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione”;

- gli stessi, in sostanza, contestano il fatto che l'indizione del referendum consultivo non sia avvenuta a monte dell'avvio del procedimento di fusione per incorporazione, ma successivamente ad esso, e quindi lamentano l'avvenuta pedissequa applicazione della procedura di cui alla legge regionale n. 10/1995, da ritenersi, invece, implicitamente abrogata nella parte in cui contrasta con quanto prescritto dalla suddetta disposizione statale;

Ritenuto, seppur ad un primo esame proprio della presente fase, che le censure contenute in ricorso non appaiono destituite di fondamento;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di sospensione e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 marzo 2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)